



BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI DI CATEGORIA M1 O MOTOVEICOLI DI CATEGORIA L3e, L4e, L5e, L7e CON CONTESTUALE ACQUISTO DI MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE RIVOLTO A SOGGETTI PRIVATI RESIDENTI IN VENETO (BANDO AUTO 2025).

**Articolo 1
FINALITA' E OGGETTO DEL BANDO**

- 1.1. Il presente bando rientra nell'ambito delle politiche regionali per il risanamento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento atmosferico in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Inoltre ottempera agli impegni assunti con il Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano approvato con deliberazione di Giunta n. 836/2017 e alle Direttive europee sulla riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli leggeri. In prosecuzione di quanto già avviato fin dal 2017, il presente bando prevede la concessione di un contributo per la rottamazione di autoveicoli (M1) e di motoveicoli (L3e, L4e, L5e, L7e) particolarmente inquinanti e contestuale acquisto di autoveicoli (M1) e motoveicoli (L3e, L4e, L5e, L7e) a basse o nulle emissioni, con classe ambientale non inferiore a "Euro 6D".
- 1.2. Non sono ammesse alla presente iniziativa istanze provenienti da richiedenti che, alla data di protocollazione della domanda, presentino una situazione economica familiare (da dimostrare con ISEE ordinario 2025) superiore a € 60.000,00.
- 1.3. Il contributo base è stabilito in funzione del valore di emissione di CO₂, calcolato secondo il metodo WLTP o riportato al punto V.7 del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo acquistato, e dell'alimentazione del veicolo da acquistare secondo quanto indicato nella seguente tabella A.

Tabella A: importo base del contributo

Classe ambientale Euro 6D o superiore					
Emissioni Particolato ≤ 4,5 mg/km per ogni tipo di alimentazione					
Emissioni CO ₂	Alimentazione				
(punto V.7 o WLTP) Valori espressi in g/km	Autovettura elettrica pura/a idrogeno	Autovettura ibrida	Autovettura bifuel (benzina/metano e benzina/GPL), o a Metano	Autovettura benzina o diesel	Motoveicolo di categoria L3e, L4e, L5e, L7e > 50 cc > 4 KW
0	7.500 €	-	-	-	2.000 €
≤60	-	6.500€	-	-	1.500 €
61 -100	-	5.500 €	5.000 €	3.500 €	1.200 €
101 - 135	-	4.000 €	4.000 €	2.500 €	1.000 €

L'entità effettiva del contributo erogato sarà determinata sulla base della classe ambientale del veicolo da rottamare/demolire e della situazione economica familiare, secondo le seguenti fasce di priorità ISEE:

- Fascia A: ISEE ordinario 2025 inferiore o uguale a € 25.000,00;



2debd3d



- Fascia B: ISEE ordinario 2025 superiore o uguale a € 25.000,01 e inferiore o uguale € 40.000,00;
- Fascia C: ISEE ordinario 2025 superiore o uguale a € 40.000,01 e inferiore o uguale € 50.000,00;
- Fascia D: ISEE ordinario 2025 superiore o uguale a € 50.000,01 e inferiore o uguale € 60.000,00.

Il contributo effettivo erogabile sarà pertanto calcolato moltiplicando gli importi della tabella A per i coefficienti definiti nella seguente Tabella B, ma non potrà comunque superare il 60% del costo del veicolo comprensivo di IVA, tasse e imposte.

Tabella B: Coefficienti moltiplicativi dell'importo base

Fascia ISEE	Fascia A	Fascia B	Fascia C	Fascia D
Classe ambientale del veicolo da demolire	Coefficienti			
Euro 0-1-2 (diesel)	2	1,8	1,3	1
Euro 0-1 (benzina/bifuel/metano)	2	1,8	1,3	1
Euro 2 (benzina/bifuel/metano)	1,4	1,3	1	0,8
Euro 3 (diesel)	1,6	1,5	1,2	1
Euro 4 (diesel)	1,4	1,3	1	0,8
Euro 5 (diesel)	1,4	1,3	1	0,8
Euro 3 (benzina/bifuel/metano)	1,1	1,1	1	0,8
Euro 4 (benzina/bifuel/metano)	1	1	1	0,7

- 1.4. La disposizione di cui al punto 1.3 non si applica ai soggetti di cui al punto 3.10, per i quali l'entità del contributo spettante è calcolata secondo quanto ivi indicato.
- 1.5. La gestione della presente iniziativa è affidata a Veneto Innovazione S.p.A.

Articolo 2

DOTAZIONE FINANZIARIA

- 2.1. Per l'attuazione del presente bando sono destinate risorse finanziarie pari a € 9.000.000,00 (novemilioni/00) a valere sul capitolo del bilancio regionale 2025-2027 n. 104259 denominato "Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n. 34)".

Articolo 3

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- 3.1. Possono presentare istanza di contributo i privati cittadini, residenti nel territorio della Regione del Veneto, che provvedono alla rottamazione/demolizione di autoveicoli/motoveicoli come specificato al successivo art. 4 ed acquistano un autoveicolo/motoveicolo come specificato al successivo articolo 5.
- 3.2. Il requisito della residenza in un Comune appartenente alla Regione del Veneto deve essere posseduto all'atto della presentazione della domanda di contributo e almeno fino al pagamento del contributo.
- 3.3. Il veicolo da rottamare, alla data di pubblicazione del presente bando, deve essere intestato al richiedente.



2debdc3d



- 3.4. Il veicolo da acquistare dovrà risultare, nei dati riportati sul Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU), intestato al richiedente.
- 3.5. I soggetti che acquistano il nuovo veicolo non possono avvalersi di contratti di leasing o di noleggio.
- 3.6. I soggetti beneficiari non potranno alienare il nuovo veicolo nei tre anni successivi alla data di immatricolazione del veicolo stesso.
- 3.7. Ciascuna persona fisica può presentare una sola domanda di contributo e il veicolo acquistato non deve costituire un bene per l'esercizio di attività professionale o d'impresa.
- 3.8. E' ammessa la presentazione di una sola istanza per nucleo familiare, come definito all'art. 3 del DPCM del 05 dicembre 2013, n. 159.
- 3.9. Non sono ammesse istanze da parte di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, come definito all'art. 3 del DPCM del 05 dicembre 2013, n. 159, in cui uno degli attuali componenti abbia beneficiato di un contributo della Regione del Veneto per la stessa finalità, nelle iniziative bando auto 2022, bando auto 2023 e bando auto 2024.
- 3.10. I soggetti già ammessi nella graduatoria "Bando auto 2024" approvata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 26 del 30.01.2025 e che hanno un contratto di acquisto in data antecedente o pari al 30.04.2025 e non hanno potuto finalizzare l'acquisto entro il termine di chiusura del bando (30.05.2025) per motivi di cause di forza maggiore legate alla fornitura di autoveicoli, possono partecipare al presente bando per il medesimo intervento di rottamazione e contestuale acquisto di veicolo a basse emissioni, fermo restando il possesso dei requisiti ed il rispetto di tutte le disposizioni del presente bando, ove non espressamente derogate.

In deroga ai punti 3.3, 4.3 e 5.7, tali soggetti sono esentati dal rispetto dei termini temporali iniziali di decorrenza, ivi indicati.

In deroga ai punti 1.2, 6.4 e 6.5, ed in accordo con i punti 1.4 e 6.6, per costoro farà altresì fede il valore dell'ISEE ordinario 2024 (anziché quello del 2025), già acquisito nella domanda di partecipazione al Bando Auto 2024, che dovrà essere riportato nella piattaforma telematica regionale di cui al punto 6.1.

La documentazione di cui al punto 8.4 dovrà essere integrata con il contratto di acquisto del veicolo, che deve avere data antecedente o pari al 30.04.2025.

In deroga ai punti 1.3 e 10.2 del presente bando l'entità del contributo erogabile resta determinata in base alle condizioni dell'articolo 1.3 dell'Allegato A alla DGR n. 1156 del 15 ottobre 2024 ("Bando auto 2024").

- 3.11. La partecipazione all'iniziativa implica l'accettazione di tutte le clausole previste dal bando.

Articolo 4

REQUISITI DEI VEICOLI DA ROTTAMARE

- 4.1. L'autoveicolo da rottamare/demolire, per il quale non è previsto limite di cilindrata, deve appartenere alla categoria autovettura M1, come definita all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), ed appartenente alle seguenti classi emissive:
- BENZINA: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
 - BIFUEL (benzina/metano, benzina/GPL gasolio/metano, gasolio/GPL): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
 - METANO: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
 - GASOLIO: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5



2debd3d



Il motoveicolo da rottamare/demolire, di cilindrata superiore a 50 cc e potenza superiore a 4 KW, deve appartenere alla categoria motoveicolo L3e, L4e, L5e, L7e, come definita all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), ed appartenere a una classe ambientale inferiore o uguale a Euro 2.

- 4.2. La classe emissiva sarà valutata in base ai riferimenti alla normativa riportati nella carta di circolazione del veicolo da rottamare. Utili indicazioni della classe emissiva potranno essere reperite consultando il servizio "Bollo Auto" della Regione del Veneto all'indirizzo: <https://infobollo.regione.veneto.it/tributi/tassaAuto/sta/stasiba/inserisciTarga.do>.
- 4.3. La rottamazione del veicolo deve avvenire nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente bando e la data ultima indicata al successivo art. 8.1 per la presentazione della documentazione di completamento ed è attestata nel certificato di rottamazione.
- 4.4. La cessazione della circolazione per esportazione o per altri motivi diversi dalla effettiva demolizione del veicolo sarà causa di esclusione dal contributo.
- 4.5. Il veicolo da rottamare deve essere in regola con il pagamento del bollo e dell'assicurazione per l'anno in corso.

Articolo 5 **REQUISITI DEI VEICOLI DA ACQUISTARE**

- 5.1. Il nuovo veicolo dovrà appartenere alla categoria M1 o L3e, L4e, L5e, L7e, come definita all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), con cilindrata > 50 cc e potenza > 4 kW.
- 5.2. Gli autoveicoli M1 potranno essere acquistati esclusivamente in sostituzione di vecchi autoveicoli M1 (come indicato all'art. 4) e potranno avere alimentazione elettrica pura, a idrogeno, ibrida, bifuel (benzina/metano, benzina/GPL), a metano, a benzina, a gasolio. Nel caso di motorizzazioni endotermiche, il nuovo veicolo dovrà risultare omologato nel rispetto delle direttive specifiche per la classe ambientale Euro 6D o superiore e avere emissioni di particolato inferiori o uguali a 4,5 mg/km. Per tutte le motorizzazioni le emissioni di CO₂, calcolate secondo il metodo WLTP o riportate al punto V.7 del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) del veicolo, dovranno essere inferiori o uguali a 135 g/km.

Nel solo caso della rottamazione di veicoli appartenenti alle seguenti classe emissive:

- BENZINA: Euro 4
- BIFUEL (benzina/metano, benzina/GPL): Euro 4
- METANO: Euro 4

il nuovo veicolo dovrà avere alimentazione elettrica pura o ibrida con emissioni di CO₂ inferiore a 100 g/km o a idrogeno.

- 5.3. I motoveicoli L3e, L4e, L5e, L7e potranno essere acquistati in sostituzione sia di autoveicoli M1 che di motoveicoli L (come indicato all'art. 4);
- 5.4. Il costo massimo ammesso per l'acquisto del nuovo veicolo è di € 40.000,00+IVA, tasse e imposte per le autovetture M1 e di € 10.000,00+IVA, tasse e imposte per i motoveicoli L3e, L4e, L5e, L7e, così come rappresentato nella fattura di cui al punto 8.2.
- 5.5. I veicoli acquistati devono essere nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore e immatricolati per la prima ed unica volta in Italia (non sono ammissibili veicoli usati o di tipologia "km 0").
- 5.6. Nel caso in cui il veicolo, con alimentazione tradizionale, venga modificato con alimentazione bifuel (benzina/metano, benzina/GPL o metano), la modifica deve essere prevista nella fattura di acquisto



2debd3d



rilasciata dal concessionario e deve essere iscritta nel Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) del mezzo entro la data di presentazione della documentazione di cui al successivo art. 8.

- 5.7. Il nuovo veicolo dovrà essere acquistato e immatricolato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

Articolo 6

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

- 6.1. La domanda di contributo deve essere presentata da parte dei richiedenti, inclusi i soggetti di cui al punto 3.10 del presente bando, esclusivamente online, sulla piattaforma telematica regionale raggiungibile all'indirizzo: <https://bandiaria.regione.veneto.it>, selezionando l'iniziativa di interesse dalle **ore 10:00 del 18.11.2025** fino alle **ore 12:00 del 13.02.2026**. Al di fuori dei suddetti termini la piattaforma non permetterà di inserire e inviare le domande di contributo.
- 6.2. La piattaforma su cui compilare la domanda di contributo sarà accessibile solamente tramite l'identità digitale del richiedente il contributo (SPID, CIE). Il richiedente è tenuto ad assolvere il pagamento della marca da bollo da € 16,00 (sedici), da effettuare obbligatoriamente tramite PagoPA direttamente nella piattaforma telematica.
- 6.3. La domanda di contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
- 6.4. Il richiedente deve essere in possesso dell'ISEE ordinario 2025 al momento della presentazione della domanda. La piattaforma regionale si collegherà automaticamente alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate per l'estrazione dell'ISEE ordinario 2025.
- 6.5. Ai fini del presente bando, fa fede il valore dell'ISEE ordinario 2025 risultante nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate alla data di protocollazione della domanda.
- 6.6. In deroga ai punti 6.4 e 6.5 per i soggetti di cui al punto 3.10 farà fede il valore dell'ISEE ordinario 2024, già acquisito nella domanda di contributo presentata nell'iniziativa Bando Auto 2024 di cui alla DGR n. 1156 del 15 ottobre 2024.
- 6.7. Nella domanda di contributo, il richiedente deve dichiarare/indicare:
- l'indirizzo di residenza;
 - un indirizzo PEC, anche non direttamente riferito al richiedente stesso, che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni relative al bando con effetto di notifica ed un recapito telefonico fisso/mobile;
 - il rispetto delle condizioni riportate all'articolo 1 comma 1 della Legge Regionale n. 16 del 11/05/2018;
 - che nessuno dei soggetti attualmente appartenenti al proprio nucleo familiare, come definito all'art. 3 del DPCM del 05 dicembre 2013, n. 159, ha beneficiato di un contributo della Regione del Veneto per la stessa finalità, nelle iniziative bando auto 2022, bando auto 2023 e bando auto 2024;
 - per i soli soggetti di cui al punto 3.10, il valore dell'ISEE ordinario **2024** già acquisito con la domanda con cui sono stati inseriti nella graduatoria "**Bando auto 2024**" approvata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 26 del 30.01.2025.
- 6.8. Il numero di protocollo, assegnato all'invio della domanda di contributo, è consultabile sulla piattaforma regionale da parte del richiedente.



2debd3d



Articolo 7**FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO**

- 7.1. La graduatoria è determinata con riguardo alla situazione economica familiare del richiedente e del Comune di residenza del richiedente, moltiplicando il valore dell'ISEE, come indicato nell'articolo precedente, per un coefficiente pari a 0,8 in caso di Comuni che abbiano adottato, ai sensi della DGRV n. 238/2021, ordinanze per il miglioramento della qualità dell'aria relative al periodo che va dal 01.10.2024 al 30.04.2025 il cui elenco è approvato contestualmente al presente bando, altrimenti pari a 1 per Comuni che non ne abbiano adottate.
- 7.2. La graduatoria è formulata in ordine crescente: al punteggio più basso spetta dunque la posizione più alta in graduatoria. A parità di punteggio, si tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo della domanda di contributo.
- 7.3. La graduatoria delle domande di contributo ammesse a presentare il completamento della domanda, unitamente all'elenco delle domande escluse, è approvata entro il termine del **17.03.2026** con atto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET), nella sezione Bandi Avvisi e Concorsi del sito istituzionale (<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>) e nella pagina riservata all'iniziativa, all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-auto-2025>.
- 7.4. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione ai richiedenti dell'esito dell'istruttoria relativa all'istanza presentata. Tutti i soggetti inseriti nella graduatoria possono procedere alla presentazione della documentazione secondo i termini e le modalità indicate al successivo art. 8.

Articolo 8**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO**

- 8.1. Al fine dell'erogazione del contributo, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui all'art. 7 devono presentare il completamento della domanda, costituito dalle dichiarazioni e dalla documentazione di cui al presente articolo, accedendo con la propria identità digitale (SPID, CIE) esclusivamente online sulla piattaforma telematica regionale raggiungibile all'indirizzo: <https://bandiaria.regione.veneto.it>, a partire dalle ore 10:00 del primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 7 e non oltre le **ore 12:00 del 30.09.2026**. Al di fuori dei suddetti termini la piattaforma non permetterà di inserire ed inviare il completamento della domanda.
- 8.2. Mediante la piattaforma regionale il richiedente deve comunicare il codice IBAN di un conto corrente abilitato a ricevere i bonifici di terzi (no libretti postali).
- 8.3. Dopo l'inserimento di quanto richiesto al precedente punto, il richiedente può procedere direttamente oppure delegare un soggetto terzo a procedere per suo conto al completamento della domanda ed all'invio nei termini e con le modalità di cui al presente articolo. In caso di delega, il delegante deve indicare il codice fiscale del soggetto delegato che sarà abilitato ad accedere alla piattaforma con propria identità digitale (SPID e CIE), al fine di completare la domanda con la documentazione richiesta e procedere all'invio per conto del richiedente. In tal caso, il richiedente potrà successivamente accedere per la sola visualizzazione.
- 8.4. Il richiedente, o suo delegato, deve attestare:
- la targa del veicolo da rottamare e quella del veicolo nuovo;
 - l'avvenuta rottamazione del veicolo sostituito ovvero che il vecchio veicolo sarà rottamato entro la data e ora di chiusura indicata al punto 8.1.



2debd3d



Una volta inserite le targhe del veicolo rottamato e di quello nuovo la piattaforma telematica si collegherà automaticamente alla banca dati del servizio “Bollo Auto” della Regione del Veneto per l'estrazione dei dati necessari alla verifica dei requisiti tecnici di cui agli artt. 4 e 5 del presente bando.

Il richiedente, o suo delegato, deve inoltre allegare:

- copia della/e fattura/e di acquisto a titolo di acconti e saldo intestata/e al richiedente;
- copia della documentazione comprovante il pagamento della/e fattura/e che dovrà avvenire con modalità tracciabile (es. pagamenti con POS, bonifici, finanziamenti);
- copia dell'attestazione di pagamento del primo bollo del veicolo acquistato, ovvero autocertificazione di rientrare nelle casistiche di esenzione (si veda il link <https://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/esenzioni>);
- copia dell'attestazione di pagamento del bollo auto del veicolo rottamato riferita all'anno in corso, ovvero autocertificazione di rientrare nelle casistiche di esenzione (si veda il link <https://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/esenzioni>);
- copia del certificato di assicurazione del veicolo rottamato riferita all'anno in corso;
- per i soli soggetti inseriti nella graduatoria approvata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 26 del 30.01.2025, copia del contratto di acquisto con data antecedente o pari al 30.04.2025.

- 8.5. Il completamento della domanda è reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetto alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci. In sede di presentazione della documentazione si deve dichiarare, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, la conformità agli originali della documentazione presentata.
- 8.6. Il numero di protocollo, assegnato all'invio della documentazione di completamento, è consultabile sulla piattaforma regionale da parte del richiedente, o delegato.
- 8.7. La struttura competente, di cui al successivo punto 9.1, nel corso dell'iter procedurale per l'assegnazione dei contributi, effettuerà dei controlli, ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, in merito alla veridicità della documentazione presentata.

Articolo 9

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO E DEL COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA

- 9.1. L'istruttoria sulla domanda di contributo e sul completamento della domanda è svolta da Veneto Innovazione S.p.A., sulle istanze caricate sulla piattaforma telematica di cui ai punti 6.1 e 8.1 entro i termini inderogabili ivi indicati.
- 9.2. Le domande di contributo saranno sottoposte ad un'istruttoria volta a verificare:
- la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
 - il rispetto dei termini e della procedura di presentazione;
 - la sussistenza dei requisiti tecnici del veicolo sostituito;
 - la sussistenza dei requisiti tecnici del veicolo acquistato;
 - l'effettiva radiazione per demolizione del veicolo sostituito.
- 9.3. L'istanza è irricevibile qualora:
- non sia presentata nei termini di cui agli articoli 6.1 e 8.1;
 - sia presentata secondo modalità non previste dal presente Bando.
- 9.4. Sono inammissibili le richieste di contributo che non rispettano le finalità del bando.



2debdc3d



- 9.5. Sono inammissibili le richieste di contributo presentate da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 3, 8.1 e 8.3.
- 9.6. Sono inammissibili le richieste di contributo prive degli allegati indicati all'art. 8.4.
- 9.7. La domanda di contributo e il successivo invio della documentazione di completamento non potranno essere oggetto di successive integrazioni, con la sola eccezione consentita per la "regolarizzazione" di cui all'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
- 9.8. Eventuali richieste di integrazioni per "regolarizzazione", inviate all'indirizzo PEC fornito in domanda, devono essere soddisfatte entro 10 (dieci) giorni dalla loro ricezione.
- 9.9. Le domande di contributo che abbiano superato positivamente tutte le verifiche sopra elencate sono considerate ammissibili per l'erogazione del contributo.
- 9.10. L'elenco degli ammessi a ricevere il contributo, nel rispetto dell'ordine stabilito dalla graduatoria di cui all'articolo 7.3, è approvato, unitamente all'elenco degli esclusi dall'erogazione del contributo per non aver ottemperato alle disposizioni del bando, entro il termine del **15.12.2026** con atto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET), nella sezione Bandi Avvisi e Concorsi del sito istituzionale (<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>) e nella pagina riservata all'iniziativa, all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-auto-2025>.
- 9.11. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione ai richiedenti dell'esito dell'istruttoria relativa alla loro istanza.
- 9.12. La Regione del Veneto e il gestore Veneto Innovazione S.p.A. non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 10 **ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO**

- 10.1. I contributi saranno liquidati da Veneto Innovazione S.p.A. secondo l'ordine stabilito dall'elenco di cui all'articolo 9.10 e fino ad esaurimento delle risorse destinate all'iniziativa.
- 10.2. Il contributo erogato non potrà superare il 60% del costo sostenuto per l'acquisto del veicolo, IVA tasse e imposte incluse. In tal caso, il contributo liquidato sarà rideterminato fino al raggiungimento di tale soglia.
- 10.3. Qualora risultassero esaurite le risorse economiche stanziate per il presente Bando, anche in caso di valutazione positiva della domanda, la liquidazione del contributo non potrà aver luogo.

Articolo 11 **OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

- 11.1 Il soggetto beneficiario del contributo, oltre a quanto specificato nei punti precedenti, è tenuto a:
- ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
 - produrre, nei tempi e nei modi previsti dal bando le informazioni e i dati che saranno eventualmente richiesti, finalizzati alla sola regolarizzazione;
 - conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
 - consentire alla struttura competente i controlli documentali e presso i beneficiari del contributo regionale;
 - non alienare il nuovo veicolo nei tre anni successivi alla data della sua immatricolazione.



2debdc3d



Articolo 12
DECADENZA, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

- 12.1 Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza o revoca qualora:
- a. non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti da questo conseguenti;
 - b. sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando;
 - c. il beneficiario rinunci al contributo, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: bandiegare@pec.venetoinnovazione.it;
 - d. i controlli di cui al successivo art. 13 diano esiti contrari alle disposizioni del presente bando.
- 12.2 In caso di decadenza del contributo già erogato, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento.

Articolo 13
CONTROLLI

- 13.1. La struttura competente svolgerà controlli finalizzati a verificare:
- l'effettivo acquisto del veicolo oggetto del contributo;
 - il rispetto delle disposizioni previste dal bando;
 - la veridicità dei documenti presentati (fatture, certificazioni, dichiarazioni, ecc).
- I controlli saranno effettuati a campione su una quota non inferiore al 5% delle domande finalizzate, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e delle informazioni prodotte.
- 13.2. La struttura competente si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli presso i beneficiari del contributo regionale.

Articolo 14
INFORMAZIONI GENERALI

- 14.1. Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET), nella sezione Bandi Avvisi e Concorsi del sito istituzionale (<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>) e nella pagina riservata all'iniziativa, all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-auto-2025>.
- 14.2. Nelle sezioni "FAQ" e "Contatti" della piattaforma telematica regionale raggiungibile all'indirizzo <https://bandiaria.regione.veneto.it> saranno rispettivamente disponibili le domande frequenti relative alla compilazione della "domanda di contributo" e successivo invio della documentazione di cui al punto 8.4 nonché i contatti telefonici e le e-mail a cui riferirsi.
- 14.3. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - Regione Veneto Calle Priuli, 99 - 31100 Venezia.
- 14.4. Informazioni e chiarimenti sul bando possono essere richiesti inviando una e-mail all'indirizzo bandi.ambiente@venetoinnovazione.it (indicando nell'oggetto "Bando Auto 2025"), oppure telefonicamente, con le modalità che saranno indicate nel portale <https://bandiaria.regione.veneto.it> e



nella pagina dedicata all'iniziativa <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-auto-2025>.

Articolo 15 **INFORMAZIONE E PUBBLICITA'**

- 15.1. I soggetti beneficiari saranno tenuti ad applicare sul veicolo acquistato con il contributo regionale un'apposita decalcomania tesa ad evidenziare la valenza ambientale dell'iniziativa sostenuta dalla Regione del Veneto che sarà trasmessa dal gestore al beneficiario del contributo.

Articolo 16 **DISPOSIZIONI FINALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- 16.1. Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie, statali, regionali in materia.

Articolo 17 **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE – GDPR**

- 17.1. Il presente articolo ha lo scopo di informare l'Interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano nell'ambito dell'attività di trattamento di seguito indicata:
- BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI DI CATEGORIA M1 e MOTOVEICOLI DI CATEGORIA L3e, L4e, L5e, L7e CON CONTESTUALE ACQUISTO DI MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE RIVOLTO A SOGGETTI PRIVATI RESIDENTI IN VENETO (BANDO AUTO 2025).
- 17.2. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'Interessato e i suoi diritti.
- 17.3. Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, cap. 30123 - Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, e-mail: ambiente@regione.veneto.it, PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it.
- 17.4. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 168, cap. 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it – PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.
- 17.5. Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è Veneto Innovazione S.p.A., nella persona del proprio legale rappresentante; il Responsabile della Protezione dei dati di Veneto Innovazione S.p.A. può essere contattato all'indirizzo email: info@venetoinnovazione.it – PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it.
Eventuali sub responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati da Veneto Innovazione S.p.A.
- 17.6. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE) e la base giuridica del trattamento è



la seguente: Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa», D.G.R. n. 836/2017 «Approvazione del "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano» e D.G.R. n. 377/2025 «Approvazione dell'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS). Art. 19, comma 6, L. R. n. 33/1985. Deliberazione/CR n. 20 del 10/02/2025».

- 17.7. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, anche tramite strumenti informatici e telematici.
- 17.8. I dati conferiti, trattati da persone autorizzate, saranno comunicati a strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi.
- 17.9. I dati non saranno trasferiti presso un paese esterno allo Spazio Economico Europeo.
- 17.10. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è definito nel titolario dell'amministrazione - DGR nr. 778 del 08 giugno 2018 modificata dal DDR 232 del 24 ottobre 2022 (Dir. Acq. e AAGG).
- 17.11. Competono all'interessato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere a Regione del Veneto l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente o di adire le opportune sedi giudiziarie.
- 17.12. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare al bando e di accedere al contributo.
- 17.13. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie, statali, regionali in materia.



2debdc3d

